

**APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO AGLI ENTI LOCALI  
DI BENI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE**

(Delibera G.P. n. 119 del 20 aprile 2004)

## **CRITERI E CONDIZIONI**

### **PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI DI PRONTO IMPIEGO**

In relazione alla definizione di criteri per l'utilizzo di beni mobili ottenuti mediante approvazione di progetti presentati e finanziati dalla Regione Toscana, in assenza di disposizioni o indicazioni regionali, la concessione in uso di beni mobili da parte della Amministrazione Provinciale di Lucca agli enti locali che la richiedano, è regolata dalle seguenti disposizioni e ha ad oggetto quei beni, attrezzature, materiali e mezzi che hanno la finalità di rendere funzionale il Sistema Provinciale di Protezione Civile.

1. Al momento della consegna all'Ente locale, viene redatto il relativo verbale, in duplice originale, sottoscritto dai rappresentanti della Amministrazione Provinciale e dell'Ente locale, in cui vengono descritti i beni oggetto della consegna e il numero di inventario di ognuno di questi.
2. Nel verbale le parti danno atto della verifica effettuata circa lo stato di consistenza, manutenzione e conservazione dei beni oggetto della consegna medesima e devono altresì indicare:
  - il carattere di totale gratuità della concessione in uso;
  - l'uso esclusivo per il quale i beni vengono concessi;
  - la relativa durata nonché l'eventuale possibilità di proroga;
  - il luogo ove vengono collocati i beni concessi in uso;
  - i seguenti obblighi a carico dell'Ente locale:
    - a. di custodire e conservare il bene con la normale diligenza;
    - b. di provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria del bene nonché a quella straordinaria nei limiti in cui sia necessaria per la conservazione del medesimo e la restituzione ai sensi del punto c.;
    - c. di restituire il bene alla scadenza stabilita nelle medesime condizioni di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna;
    - d. di assumere a proprio carico gli eventuali oneri degli eventuali danni rilevati al momento della riconsegna di cui al punto 3.;
  - gli eventuali oneri di gestione e la loro ripartizione tra concedente e concessionario;
  - una stima del valore dei beni concessi in uso effettuata unicamente ai fini del risarcimento per eventuale deperimento dei beni medesimi;
  - il richiamo per quanto non espressamente previsto agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
3. Alla scadenza convenuta l'Ente locale procede alla riconsegna dei beni alla Amministrazione Provinciale di Lucca e di ciò viene redatto apposito verbale, in duplice originale, sottoscritto dai rappresentanti della Amministrazione Provinciale di Lucca e dell'Ente locale, in cui vengono descritti i beni oggetto della consegna ed il loro relativo numero di inventario, lo stato di conservazione e di manutenzione in cui si trovano e gli eventuali danni riscontrati rispetto a quanto risultante dal verbale di consegna di cui al punto 1. In tal caso restano a carico dell'Ente locale gli eventuali oneri necessari per il ripristino dei beni o, in caso di totale deperimento dei medesimi, il valore stimato al momento della consegna.
4. La Provincia di Lucca è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione delle presenti disposizioni e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico degli Enti locali concessionari.
5. La provincia di Lucca è altresì estranea a qualsiasi danno derivante dall'uso del bene dato in concessione, di cui risponde l'Ente locale.